

## Contributi obbligatori 2017 (adempimenti, tempi e modalità di versamento)

### Contributo soggettivo

Pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2016. E' dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati iscritti. Il reddito professionale massimo sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2017 è pari ad euro **96.237,00** al quale corrisponde un **contributo soggettivo max** di euro **11.548,44**. E' comunque dovuto un **contributo soggettivo minimo** pari euro **2.066,52** (correlato ad un reddito minimo pari ad euro **17.221,00**). Detto contributo minimo è corrisposto in quattro rate cadenti il **17 aprile, 16 giugno, 18 settembre e 16 novembre**.

### Contributo integrativo

è calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. E' comunque dovuto un **contributo integrativo minimo**, pari a euro **300,60**, da corrispondere entro il 18 settembre 2017.

### Dichiarazione obbligatoria e versamento

Entro il **18 settembre 2017**, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2016, nonché versare il saldo del contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza il **18 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 18 dicembre 2017**.

### Modalità di versamento

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato:

- on line, tramite [Enpacl Card](#), senza alcuna spesa di commissione a carico. E' possibile utilizzare la Enpacl Card anche per [pagamenti frazionati](#);
- on line, tramite Carte di credito Visa/Mastercard o American Express, con spese di commissione a carico;
- presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il bollettino M.Av., presente nella propria Area riservata web, appositamente stampato.

E' possibile avvalersi, in alternativa, del [modello F24](#) ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla relativa compilazione. Procedere alla compilazione solo dopo aver preventivamente visionato le relative istruzioni visualizzate dal sistema all'atto di pagamento con F24. Dati errati oppure omissi, infatti, rendono difficoltosa e dispendiosa l'attività di accredito della contribuzione.

### Contributo di maternità

E' richiesto con la rata in scadenza il **18 settembre 2017**.

Anno 2017	Contribuzione soggettiva		Contribuzione integrativa		Dichiarazione obbligatoria	Contribuzione spontanea 2017 in acconto	Maternità
	Minimo	Eccedenza	Minimo	Eccedenza			
Gennaio						Sì	
Febbraio						Sì	
Marzo						Sì	
18 Aprile (primo giorno non festivo)	25%					Sì	
Maggio						Sì	
16 Giugno	25%					Sì	
Luglio						Sì	
Agosto (entro il 21)						Sì	
18 Settembre	25%	Saldo/Rata	100%	Saldo/Rata	<b>2017</b>	No	100%
16 Ottobre		Rata		Rata		No	
16 Novembre	25%	Rata		Rata		No	
18 Dicembre		Rata		Rata		No	

**Da domenica 1 gennaio 2017 e fino a lunedì 21 agosto compreso**

è possibile per ciascun iscritto effettuare, in qualsiasi momento, [versamenti spontanei in acconto](#), a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo).

**I versamenti spontanei costituiscono anticipazioni della contribuzione obbligatoria eccedente i minimi (soggettivo e integrativo), dovuta per l'anno 2017, escluso il contributo di maternità.**

Per ogni versamento spontaneo c'è piena libertà di determinazione degli importi.

Il relativo pagamento deve essere effettuato tramite M.Av., generabili attraverso l'apposita procedura prevista dall'Ente.

In sede di dichiarazione, ossia **entro lunedì 18 settembre 2017, si deve effettuare la ripartizione di quanto versato**. In tale occasione, infatti, gli iscritti **devono decidere** a che titolo imputare le anticipazioni e sono posti nella condizione di scegliere se versare il saldo della contribuzione soggettiva e/o della contribuzione integrativa in unica soluzione ovvero a rate.

Giova rammentare che il Regolamento di previdenza e assistenza prevede in favore dei neo iscritti con meno di 35 anni di età, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, nonché in favore dei pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura del 6 per cento del reddito professionale.